

Roma, 27.03.2013

COMUNICAZIONE

**Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione del 18.02.2013
concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da
adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente
utilizzato nel trasporto di taluni prodotti originari della Cina**

Si informa che a decorrere dal 1° aprile 2013, nelle operazioni di importazione delle merci di cui alla voci 2514, 2515, 2516, 6801 e 6802, originarie della Cina, in caso di presenza di un nulla osta fitosanitario sarà obbligatorio, per la corretta compilazione della casella 44 del DAU inserire i seguenti dati:

Codice documento: **N851** (che indica il Certificato/nulla osta fitosanitario);
Paese di emissione: **IT**;
Anno di emissione: l'anno di emissione del nulla osta fitosanitario nel formato AAAA;
Identificativo: numero del nulla osta rilasciato dalla competente autorità fitosanitaria regionale.

Per la gestione dei casi di esclusione previsti, sarà obbligatorio inserire nella casella 44 del DAU il codice certificato **05YY** (per indicare che il Certificato/nulla osta fitosanitario non è richiesto per l'operazione doganale posta in essere).

Maggiori informazioni possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.